DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 3 novembre 1986

che modifica la settima decisione 85/356/CEE relativa all'equivalenza delle sementi prodotte in paesi terzi

(86/527/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere (1), modificata da ultimo dalla direttiva 86/155/CEE (2), in particolare l'articolo 16, paragrafo 1, lettera b),

vista la direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali (3), modificata da ultimo dalla direttiva 86/320/CEE (4), in particolare l'articolo 16, paragrafo 1, lettera b),

vista la direttiva 69/208/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1969, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra (5), modificata da ultimo dalla direttiva 86/155/CEE, in particolare l'articolo 15, paragrafo 1, lettera b),

vista la proposta della Commissione,

considerando che con la decisione 85/356/CEE (6), modificata da ultimo dalla decisione 86/317/CEE (7), il Consiglio ha constatato che le sementi di talune specie prodotte in alcuni paesi terzi sono equivalenti alle corrispondenti sementi prodotte nella Comunità;

considerando che nel frattempo si è constatato che anche in Argentina esistono norme relative ai controlli delle sementi per alcune specie di piante;

considerando che l'esame di tali norme e della loro applicazione ha permesso di constatare che, per alcune specie, le condizioni cui sono sottoposte le sementi raccolte e controllate in Argentina, per quanto rigurda le loro caratteristiche e la loro identità, nonché il loro esame, contrassegno e controllo, offrono le stesse garanzie di quelle prescritte per le sementi raccolte e controllate nella Comunità;

considerando che è quindi opportuno che l'Argentina benefici dell'equivalenza per quanto riguarda determinate specie,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato della decisione 85/356/CEE, parte I, punto 2, dopo la rubrica riguardante la Romania è inserita la rubrica seguente:

(1) GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2298/66.
(2) GU n. L 118 del 7. 5. 1986, pag. 23.
(3) GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2309/66.
(4) GU n. L 200 del 23. 7. 1986, pag. 38.
(5) GU n. L 169 del 10. 7. 1969, pag. 3.
(6) GU n. L 195 del 26. 7. 1985, pag. 20.
(7) GU n. L 196 del 18. 7. 1986, pag. 63.

1	2	3	4	5	6
RA	Servicio Nacional de Semillas, Buenos Aires	— 66/401 Raphanus sativus ssp. oleifera (1)	— Basic seed/Semences de base	B	
			— Certified seed, 1st generation/ Semences certifiées, première génération	CZ/1	
		— 66/402 Zea mays	— Basic seed/Semences de base	B	
			— Certified seed, 1st generation/ Semences certifiées, première génération	CZ/1	
		— 66/208 Arachis hypogaea Glycine max (1)	— Basic seed/Semences de base	B	
		Helianthus annuus Sinapis alba	— Certified seed, 1st generation/ Semences certifiées, première génération	CZ/1	

(1) Til olieproduktion.
Für Zwecke der Ölerzeugung.
Για την παραγωγή λαδιού.
For oil production.
Para la producción de aceite.
Pour la production d'huile.
A scopo oleaginoso.
Voor de olieproduktie.
Para a produção de óleo.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 3 novembre 1986.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. CLARK